

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 SET. 1999

ADDI' 7 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

CIOFFARELLI - LUCISANO -

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 4672

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6755 del 1 dicembre 1998 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di contratto del Direttore Generale, dei Vice-Direttori, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo della Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Lazio" (ARPA).



Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6755 del 1<sup>a</sup> dicembre 1998 avente ad oggetto "approvazione degli schemi di contratto del Direttore Generale, dei Vice-Direttori, del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio" (ARPA LAZIO).

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTI gli artt. 53 e 54 dello Statuto Regionale;
- VISTO il D.L. 412\93 convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 21.01.1994;
- VISTA la L.R. n. 45 del 06.10.1998 ed in particolare gli artt. 5 comma 6 e 12 comma 4 che stabiliscono che la Giunta Regionale con proprio provvedimento definisca i contenuti del rapporto di lavoro e determini gli emolumenti del direttore generale, dei vicedirettori, del direttore tecnico e del direttore amministrativo dell'ARPA LAZIO facendo riferimento a quelli previsti per il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle Aziende USL del Lazio;
- VISTA la propria deliberazione n. 2040 del 14.03.1996 che approva lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere del Lazio;
- VISTA la propria deliberazione n. 6520 del 02.08.1996 che approva lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori amministrativo e sanitario delle Aziende Usl del Lazio;
- VISTA la propria deliberazione n. 6755 del 01.12.1998 avente ad oggetto "approvazione degli schemi di contratto del direttore generale, dei vicedirettori, del direttore tecnico e del direttore amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio";
- VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che apporta modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende USL e prevede in particolare che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende USL è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
- RITENUTO di dover apportare alla deliberazione 6755\98 sopra richiamata le modifiche e le integrazioni necessarie ad adeguare la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, dei vicedirettori, del direttore tecnico e del direttore amministrativo dell'ARPA LAZIO alla nuova normativa posta dal decreto legislativo 229\99 citato;

RITENUTO

inoltre, con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente per il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle Aziende USL ed al principio fissato dall'art. 19 comma 6 del decreto legislativo 29\93 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo 80\98, che per i dipendenti della Regione Lazio e degli Enti ed Aziende Regionali - e per gli altri lavoratori dipendenti ove consentito dai rispettivi ordinamenti - la nomina a direttore generale, vicedirettore, direttore tecnico e direttore amministrativo dell'ARPA LAZIO determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto e che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere alla corresponsione degli emolumenti al direttore generale, ai vicedirettori, al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'ARPA LAZIO anche nelle more dell'attivazione della gestione finanziaria dell'Agenzia;

VISTA

la legge n. 127 del 15.05.1997;

su proposta dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali

DELIBERA



1. Agli schemi di contratto di cui agli allegati A, B e C alla deliberazione della Giunta Regionale n. 6755 del 1° dicembre 1998 sono apportate le modifiche e le integrazioni risultanti dai testi dei nuovi schemi di contratto di cui agli allegati A, B e C alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante, che sostituiscono a tutti gli effetti i corrispondenti allegati alla predetta deliberazione 6755\98.
2. Per i dipendenti della Regione Lazio e degli Enti ed Aziende Regionali - e per gli altri lavoratori dipendenti ove consentito dai rispettivi ordinamenti - la nomina a direttore generale, vicedirettore, direttore tecnico e direttore amministrativo dell'ARPA LAZIO determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
3. Nelle more dell'attivazione della gestione finanziaria dell'ARPA LAZIO gli emolumenti del direttore generale, dei vicedirettori, del direttore tecnico e del direttore amministrativo dell'Agenzia sono corrisposti dalla Regione Lazio a valere sui fondi da trasferire alla stessa Agenzia dal FSN - parte corrente.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15.05.1997.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

## ALLEGATO A

Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio, in persona ..... e il Dr.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

### Art.1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione Lazio conferisce l'incarico di direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, nel seguito denominata ARPA al dott.....  
L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.45 del 6.10.1998. L'incarico ha durata 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è rinnovabile e non potrà, comunque, protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età del direttore generale.

### Art.2

(Oggetto)

1. Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale n.45 del 6.10.1998, nonché agli atti normativi emanati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea nella materia di competenza dell'ARPA. Si impegna inoltre ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art.2 della L.R. n.45 del 1998. Il direttore generale risponde al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n.241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.



*[Handwritten signature]* *[Handwritten name]*

### Art.3

#### (Obbligo di fedeltà ed esclusività)


1. Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ARPA, le funzioni di direttore generale stabilite dalla L.R. n.45/1998. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, all'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei vice - direttori nominati dal Consiglio Regionale e dei direttori amministrativo e tecnico da lui stesso nominati.
2. L'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo e comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cura a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'ARPA.
3. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

### Art.4

#### (Compenso)

1. Al direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico annuo onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'ARPA di lire 200.000.000 (duecentomilioni) al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato, in base alle disposizioni dell'art.5 della L.R. 45/1998, con riferimento al trattamento economico dei direttori generali delle ASL del Lazio. Tale trattamento sarà automaticamente adeguato a quello massimo che verrà stabilito per i direttori generali delle ASL del Lazio a seguito della revisione del D.P.C.M. 502/95 prevista dal Decreto Legislativo 229/99 e di ogni eventuale ulteriore revisione.



 Aut

2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari importo ciascuna, liquidate entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il compenso maturato.
3. Spetta altresì al direttore generale una percentuale d'integrazione del compenso, nella misura massima del 20% della cifra indicata al punto 1, definita annualmente dalla giunta regionale in relazione ai risultati della gestione e al raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Spetta altresì al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello stato di livello C.
5. La Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art.2 della legge 45/1998 stabilisce annualmente, sentito il direttore generale, gli obiettivi aziendali d'interesse regionale. Stabilisce inoltre, le modalità di verifica dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, da misurarsi mediante appositi indicatori.
6. La corresponsione dell'incremento previsto al comma 3 è subordinata alla verifica da parte della giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### Art. 5

##### (Formazione)

1. Il direttore generale ha diritto di seguire, con oneri a carico del bilancio dell'ARPA, un piano di formazione manageriale, programmato in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 45/98 anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 229/99 per i direttori generali delle ASL.

#### Art.6

##### (Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

1. Il Consiglio Regionale sostituisce il direttore generale dell'ARPA in caso di assenza o di impedimento che si protragga oltre sei mesi. Procede altresì, con provvedimento



*Handwritten signature*

motivato, alla revoca della nomina nel caso di grave inosservanza dei suoi obblighi, previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio.

2. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
3. In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dell'incarico.
4. In caso di mancato preavviso il direttore generale è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

#### Art.7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla L.R. n.45/1998 e dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

#### Art.8

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 27 ottobre 1972 n.634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dr.....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott.....  
dichiara di approvare le clausole di cui agli artt.3, 4 e 6.



*[Handwritten signature]* *[Handwritten name]*

## ALLEGATO B

Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio, in persona ..... e il Dr.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

### Art.1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione Lazio conferisce l'incarico di vice - direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, nel seguito denominata ARPA al dott.....  
L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.45 del 6.10.1998. L'incarico ha durata 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, è rinnovabile e non potrà, comunque protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età del vice - direttore.

### Art.2

(Oggetto)

1. Il vice - direttore si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale n.45 del 6.10.1998, nonché agli atti normativi emanati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea nella materia di competenza dell'ARPA. Si impegna inoltre ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art.2 della L.R. n.45 del 1998. Il vice - direttore risponde insieme al direttore generale al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il vice - direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n.241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.



 Anuì



### Art.3


#### (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ARPA, le funzioni stabilite dalla L.R. n.45/1998 e ad esso affidate dal direttore generale. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, agli incarichi ricevuti in collaborazione con i direttori amministrativo e tecnico nominati dal direttore generale.
2. L'incarico di vice-direttore è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo e comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cura a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'ARPA.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

### Art.4

#### (Compenso)

1. Al vice - direttore per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico annuo onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'ARPA di lire 150.000.000 (centocinquantomilioni) al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato, in base alle disposizioni dell'art.5 della L.R. 45/1998, nella misura del 75% dell'attuale trattamento economico base del direttore generale. Tale trattamento sarà automaticamente adeguato in caso di variazioni del trattamento economico del direttore generale, mantenendo lo stesso rapporto percentuale con quest'ultimo.



2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari importo ciascuna, liquidate entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il compenso maturato.
3. Spetta altresì al vice - direttore una integrazione del compenso previsto al comma 1, nella misura massima del 20% definita annualmente dalla giunta regionale in relazione ai risultati della gestione e al raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Spetta altresì al vice - direttore il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello stato di livello C.
5. La Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art.2 della legge 45/1998 stabilisce annualmente, sentito il direttore generale, gli obiettivi aziendali d'interesse regionale. Stabilisce inoltre, le modalità di verifica dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, da misurarsi mediante appositi indicatori.
6. La corresponsione dell'incremento previsto al comma 3 è subordinata alla verifica da parte della giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### Art.5

##### (Formazione)

1. Il vice - direttore ha diritto di seguire, con oneri a carico del bilancio dell'ARPA, un piano di formazione manageriale, programmato in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 45/98 anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 229/99 per i direttori generali delle ASL.

#### Art.6

##### (Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

1. Il Consiglio Regionale sostituisce il vice - direttore dell'ARPA in caso di assenza o di impedimento che si protragga oltre sei mesi. Procede altresì, con provvedimento motivato, alla revoca del vice - direttore nel caso di grave inosservanza dei suoi



*Handwritten signature*

obblighi, previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio.

2. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
3. In caso di recesso anticipato da parte del vice - direttore è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dell'incarico.
4. In caso di mancato preavviso il vice - direttore è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

#### Art.7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla L.R. n.45/1998 e dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

#### Art.8

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 27 ottobre 1972 n.634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dr.....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott.....  
dichiara di approvare le clausole di cui agli artt.3, 4 e 6.



*[Handwritten signature]* Aut

ALLEGATO C

Schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale del Lazio

Premesso che:

- il direttore generale dell'ARPA  
.....  
con provvedimento motivato n..... del ..... ha nominato il  
dott.....  
Direttore amministrativo/tecnico dell'ARPA ai sensi dell'art.12  
della L.R. 6.10.1998 n.45.
- Il dott....., ha formalmente accettato la  
nomina con nota acquisita in atti in data.....  
al n. ....

Tutto ciò premesso

- tra il dott....., nato a .....  
il ..... domiciliato per la carica in .....  
il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'ARPA  
(C.F.....), nella sua qualità di direttore  
generale dell'ARPA medesima;
- e il dott....., nato a .....  
il ..... (C.F.....),  
residente a .....

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. Il direttore generale dell'ARPA ha conferito l'incarico di  
direttore amministrativo/tecnico dell'ARPA stessa al  
dott.....  
L'incarico è stato conferito ai sensi dell'articolo 12 della legge  
regionale n.45 del 6.10.1998.
2. Salvo quanto previsto all'art.3, comma 4 e all'art.5, l'incarico  
ha durata quinquennale a decorrere dalla data di



*[Handwritten signature]*

sottoscrizione del presente contratto, è rinnovabile e non potrà comunque protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età del direttore amministrativo/tecnico.

## Art.2

### (Oggetto)

1. Il dott..... si impegna ad svolgere a tempo pieno e con impegno a favore dell'ARPA le funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale n.45/98, dalle normative regionali, nazionali e comunitarie. Si impegna inoltre ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art.2 della L.R. n.45 del 1998.
2. Il direttore amministrativo/tecnico, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n.241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA e per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

## Art.3

### (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il dott..... nella sua qualità di direttore amministrativo/tecnico risponde al direttore generale, coadiuvato dai due vice - direttori del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché dell'utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione.
2. L'incarico di direttore amministrativo/tecnico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo e comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cura a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.



 Aruff



3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'ARPA.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

#### Art.4

##### (Compenso)

1. Al direttore amministrativo/tecnico dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico annuo onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'ARPA, di lire 140.000.000 (centoquarantamilioni), al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato nella misura del 70% dell'attuale trattamento economico base del I direttore generale. Tale trattamento sarà automaticamente adeguato in caso di variazioni del trattamento economico del direttore generale, mantenendo lo stesso rapporto percentuale con quest'ultimo.
2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ARPA ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari importo ciascuna liquidate entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il compenso maturato.
3. Spetta altresì al direttore amministrativo/tecnico il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello stato di livello C.
4. Il trattamento del direttore amministrativo/tecnico può essere integrato da un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurati mediante appositi indicatori. La corresponsione dell'incremento del 20% è subordinata alla verifica da parte del direttore generale del raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Art.5

(Formazione)

1. Il direttore amministrativo/tecnico ha diritto di seguire, con oneri a carico del bilancio dell'ARPA, un piano di formazione manageriale programmato in conformità agli obiettivi assegnati dal direttore generale, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori amministrativo/sanitario delle ASL.

Art.6

(Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

1. Il direttore amministrativo/tecnico cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
2. Il direttore generale con provvedimento motivato dichiara la decadenza del direttore amministrativo/tecnico in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. In caso di grave inosservanza degli obblighi di contratto, il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e previa formale contestazione degli addebiti e verifica in contraddittorio, può sospendere, per la durata massima di sei mesi il direttore amministrativo/tecnico.
3. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore generale può disporre la decadenza del direttore amministrativo/tecnico sempre con le predette modalità.
4. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.

Art.7

(Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dalla L.R. n.45/1998 e dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.



*[Handwritten signatures]*

Art.8

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 27 ottobre 1972 n.634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dr.....

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott.....  
dichiara di approvare le clausole di cui agli artt.3, 4 e 6.



A handwritten signature and a circular stamp are present in the bottom right corner. The signature is written in dark ink and appears to be 'A. M. ...'. The stamp is a circular seal, partially obscured by the signature, with some illegible text inside.